

R. Decreto 16 marzo 1862, n. 503. Attribuzione al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio della suprema direzione sulle operazioni relative alla separazione e riparto dei demanii comunali, ex feudali, ecclesiastici od altri soggetti a diritti di uso verso le popolazioni delle Provincie meridionali. (Gazz. Uff. 29 marzo 1862).

Vittorio Emanuele II, ecc. Vista la legge 12 dicembre 1816; Visto il Decreto del Nostro Luogotenente Generale in Napoli in data 1 gennaio 1861; Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e commercio; Sentito il Consiglio dei Ministri; Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Art. 1. — A far tempo dal 1 aprile p. v. la suprema direzione sulle operazioni relative alla separazione e riparto dei demanii comunali, ex feudali, ecclesiastici od altri soggetti a diritti d'uso verso le popolazioni delle Provincie meridionali, affidata finora al Ministero dell'Interno passerà nelle competenze del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 2. — Le operazioni di divisione di citi sopra, che non sono state dai Commissari speciali ultimate nel tempo prescritto dal Decreto Luogotenenziale del 1° gennaio 1861, sono delegate al Prefetto col concorso del Consiglio di Prefettura.

Art. 3. — Sono conferite ai Prefetti, sotto l'osservanza delle norme ed istruzioni vigenti, tutte le attribuzioni già demandate dai Decreti della cessata Luogotenenza Generale di Napoli, in data 1 gennaio e 3 luglio 1861, ai Commissari speciali.

Art. 4. — I Prefetti potranno sotto la loro responsabilità delegare i Sotto-prefetti, Consiglieri di Prefettura od Aggiunti per lo esequimento delle operazioni di cui negli articoli precedenti.

Art. 5. — Nulla è innovato alle preesistenti disposizioni sulla materia in quanto non siano contrarie al presente Decreto.

www.demaniocivico.it